



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: TUTELA DEI CITTADINI FRAGILI DELLA REGIONE MARCHE AFFETTI DA NEOPLASIA MEDIANTE UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Dirigente della PF Mobilità sanitaria ed area Extraospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Mobilità Sanitaria e Area Extraospedaliera;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di tutelare i cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche;
2. di dare mandato all'ASUR di ricevere le richieste di contributo di cui al punto 1 secondo le modalità operative descritte nell'allegato A) parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Con l'abrogazione delle ll.rr. 30/87 e 52/94 tramite la legge di semplificazione n. 8/2019 viene riallineata la normativa regionale alle vigenti disposizioni nazionali nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM del 12 gennaio 2017.

Le normative regionali appena abrogate riflettevano una situazione organizzativa regionale completamente differente dall'attuale e che si caratterizzava per una scarsità di offerta, in particolare sul versante radioterapico ed in parte oncologico.

In riferimento alla norma nazionale (Decreto Ministeriale 3/11/1989) che tutela il diritto dei cittadini a recarsi fuori Italia, si ritiene di effettuare una analoga scelta per i cittadini che si recano fuori regione nei casi selezionati riconoscendo non solo le spese sanitarie tramite il sistema della mobilità passiva ma anche il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio.

Di fatto il completamento della rete radioterapica ed oncologica e con l'ampliamento dell'offerta altamente qualificata di chirurgia oncologica risulta ridotta a pochi casi la necessità di uno spostamento fuori Regione che si rende necessaria in casi selezionati per elevata complessità di intervento per una particolare casistica, come per esempio tumori rari o interventi ad altissima complessità, per i quali l'expertise clinico regionale non può essere garantito a causa della bassa numerosità.

Permane tuttavia la necessità di spostamenti all'interno del Sistema Sanitario Regionale per tutte le situazioni di radioterapia o comunque di chirurgia oncologica che trovano risposta solo in alcuni Centri qualificati della Regione.

Da ultimo nella logica del contrasto alla mobilità passiva oltre alle 2 precedenti categorie, per garantire la scelta dei cittadini all'interno del territorio regionale, sono previsti i rimborsi dei cittadini nei limiti e con le modalità di cui all'allegato A.

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione.

*Per***Il responsabile del procedimento**

Filippo Masera



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF MOBILITÀ SANITARIA ED AREA EXTRAOSPEDALIERA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiaro, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



Il Dirigente della PF
Filippo Maseka

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

La sottoscritta propone alla Giunta la presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.


Il Dirigente del Servizio Sanità
Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.


Il Segretario Generale
Debora Giraldi



ALLEGATO A)

MODALITA' ATTUATIVE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEI CITTADINI FRAGILI DELLA REGIONE MARCHE AFFETTI DA NEOPLASIA A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE E ACCOMPAGNATORE.**CHI SONO I BENEFICIARI**

Assistiti affetti da neoplasia che necessitano di cure, che per complessità o caratteristiche specifiche, non sono ottenibili adeguatamente presso i presidi e servizi della propria Area Vasta o all'interno dell'intero territorio regionale relativamente alle seguenti categorie:

- a) Cittadini che chiedono di recarsi fuori Regione poiché si rende necessario, per elevata complessità di intervento per una particolare casistica, come per esempio tumori rari o interventi chirurgici ad altissima complessità, per i quali l'expertise clinico regionale non può essere garantito a causa della bassa numerosità;
- b) Cittadini che chiedono di recarsi all'interno del Sistema Sanitario Regionale per tutte le situazioni di radioterapia o comunque di chirurgia oncologica che trovano risposta solo in alcuni Centri qualificati della Regione;
- c) Cittadini che chiedono di spostarsi all'interno del territorio regionale per propria scelta, nella logica della qualificazione professionale e contestualmente della riduzione della mobilità passiva, valorizzando di conseguenza le professionalità regionali.

CHE COSA PREVEDE IL CONTRIBUTO PER PAZIENTE E RELATIVO ACCOMPAGNATORE

- Rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza/domicilio al luogo di cura effettuato con mezzi di trasporto pubblico o autoambulanza ad esclusione dei cittadini che usufruiscono del trasporto sanitario di cui alla DGR n.301/2017; qualora il beneficiario utilizzi il mezzo proprio, avrà diritto al rimborso del 1/5 del costo della benzina per kilometro percorso.
- Rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio durante il periodo di cura pari al 70% delle stesse.

L'ammontare complessivo del rimborso non potrà superare la quota massima di € 1000,00/annui pro capite.

QUALI SONO LE MODALITA' OPERATIVE

Per i Cittadini di cui al punto a):

Gli sportelli amministrativi degli uffici distrettuali dell'ASUR trasmetteranno le richieste al Centro Regionale di riferimento di cui alla DGR n. 1274/90 per una apposita valutazione di appropriatezza anche per quanto riguarda la necessità di un accompagnatore;

Per i Cittadini di cui ai punti b) e c):

saranno gli oncologi di riferimento per la presa incarico che si faranno parte attiva nella valutazione del caso e daranno le indicazioni cliniche più appropriate per consentire ai cittadini di inviare le richieste di rimborso all'ASUR secondo le modalità fino ad oggi utilizzate.

L'ASUR si farà carico successivamente di valutare la documentazione di riscontro delle spese sostenute dal paziente e dal relativo accompagnatore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TEMPISTICHE

La misura prevista è immediatamente esecutiva dalla data di adozione del presente atto. Nel periodo che intercorre, dalla applicazione della L.R. di semplificazione n. 8/2019 alla entrata in vigore della presente deliberazione i soggetti beneficiari, che abbiano avuto necessità di spostarsi dal proprio domicilio presso sedi consone al loro bisogno assistenziale, potranno presentare istanza di rimborso agli uffici amministrativi dei Distretti Sanitari di residenza anche senza essere stati preventivamente autorizzati dalla medesima, che in ogni caso ne valuterà la coerenza clinica ed economica per l'assegnazione del rimborso.